



ORDINE ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI ASTI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ISCRITTI MOROSI

Articolo 1

Tutti coloro che sono iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Asti sono tenuti, ai sensi

- dell'art. 37 comma 4 e dell'art. 50 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537,
- dell'art. 2 della Legge n.536 del 3 agosto 1949,
- dell'art.4 comma 6 del Codice Deontologico,

a pagare il contributo annuale entro il termine indicato. Il contributo è obbligatorio ed è dovuto annualmente, intendendo per anno il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 2

Il mancato versamento del contributo annuale dà luogo a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 50 del R.D. 2537/25, dell'art. 2 della L. 536/1949 e dell'art.4 comma 6 del Codice Deontologico. Ad esito del procedimento, qualora l'incolpato persista nella morosità, il Consiglio dell'Ordine nella delibera di sospensione a tempo indeterminato lo invita ulteriormente a sanare la propria posizione debitoria nel termine di sei mesi dalla notifica del provvedimento di sospensione.

Articolo 3

Il Consiglio, trascorso il termine di cui all'art. 2, invita il sospeso, con lettera raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, a manifestare entro 15 giorni la propria scelta tra chiedere la cancellazione dall'Albo ovvero rimanere iscritto saldando tutto il dovuto, comprese eventuali spese di notifica, postali, per l'ufficiale giudiziario, o oneri di segreteria. Nella comunicazione è specificato che l'eventuale mancata risposta darà luogo ad un nuovo procedimento disciplinare a suo carico per procedere con la cancellazione dell'iscritto.

Articolo 4

A seguito della comunicazione di cui all'art. 3, qualora l'iscritto dichiari di voler pagare, è concesso un ultimo termine di 7 giorni dal ricevimento per adempiere. Decorso inutilmente detto termine si dà luogo a nuovo procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 3, per procedere con la cancellazione dell'iscritto.

Articolo 5

Anche in caso di cancellazione, su richiesta dell'iscritto ovvero a seguito di procedimento disciplinare, gli oneri contributivi inevasi (contributi annuali, eventuali spese postali o dell'ufficiale



ORDINE ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI ASTI

giudiziario e oneri di segreteria) continuano ad essere dovuti dal soggetto cancellato. L'Ordine procederà al recupero del credito con le modalità che riterrà maggiormente idonee a realizzare e tutelare gli interessi dell'Ente.

Articolo 6

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori subordina l'accettazione della nuova domanda di iscrizione all'Albo, a seguito di cancellazione deliberata per morosità, al pagamento delle somme dovute (comprese eventuali spese e oneri di segreteria) per il pregresso e mai onorate.

Articolo 7

Nei confronti degli architetti già destinatari di provvedimento di sospensione a tempo indeterminato a causa della morosità al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano la procedura disciplinata negli artt. dal 3 al 6.

Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Asti in data 9 dicembre 2020